

DOCUMENTO UMI-SIF

Proposte per alcuni aspetti organizzativi del TFA: riconoscimento crediti, sede di tirocinio, obbligo di frequenza

La presente proposta nasce dall'esigenza della comunità dei matematici e dei fisici di chiarire l'interpretazione di alcuni punti del decreto 10 settembre 2010, n. 249 relativamente agli argomenti "riconoscimento crediti, sede di tirocinio, obbligo di frequenza".

L'art. 15 comma 13 punto a) del DECRETO 10 settembre 2010, n. 249 introduce il riconoscimento crediti:

"Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettera b) [NdR: tirocinio] e 9 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere c) e d) [NdR: didattiche disciplinari e laboratori pedagogico-didattici].

Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo, in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività."

La norma presenta aspetti discutibili ed è collocata nel decreto in un luogo improprio (si trova nel punto in cui si sta parlando della valutazione titoli nell'esame di ammissione e non dei titoli utilizzabili per il percorso TFA), così che pare non si debba applicare necessariamente agli ammessi in soprannumero.

1. *Riconoscimento crediti per i soprannumerari* (art. 15, comma 17: Coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle SSIS, si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza ...):

- riconoscimento crediti (di tutti i tipi, anche tirocinio) per eventuali attività coerenti già seguite (e valutate) a suo tempo presso la SSIS (in particolare se nella medesima classe) [come dice già il DM 249, art. 15, comma 17] fino a metà crediti ma non di più;
- riduzione crediti disciplinari e tirocinio, se hanno prestato 360 giorni di servizio [anche se a rigore il DM 249 non li considera]; si propone che, per essere riconosciuti, i 360 giorni di servizio debbano essere stati fatti entro la data di scadenza del bando;
- uno studente potrebbe avere diritto sia al riconoscimento di crediti per attività svolte nella SSIS sia alla riduzione per il servizio prestato; di norma il totale di eventuali riconoscimenti non dovrebbe superare la metà di ogni area e in ogni caso a nessun candidato si dovrebbe consentire di effettuare meno di 8 crediti di tirocinio (infatti, qualunque sia l'esperienza maturata dal candidato, si dovrebbe tutelare il valore formativo del tirocinio diretto che è cosa diversa dal servizio svolto).

2. *Riconoscimento crediti per gli ammessi con esame:*

- riconoscimento crediti per eventuali attività didattiche coerenti già seguite (e valutate) a suo tempo presso la SSIS [anche se il DM 249 non ne parla] nel modo specificato di seguito (questo punto si applica in particolare ai già abilitati SSIS, ad esempio abilitati SSIS nella 47 o nella 38, iscritti ora al TFA per la 49):
 - a) crediti di didattica disciplinare e laboratori pedagogico-didattici fino a 9 crediti;

- b) crediti di scienze dell'educazione fino a 9 crediti; solo per un già abilitato SSIS si possono riconoscere 12 crediti di scienze dell'educazione, ma non i 6 crediti per i bisogni speciali (salvo che lo studente abbia anche l'abilitazione al sostegno);
- c) crediti per il tirocinio (svolto in ambito SSIS) fino a 10 crediti;
 - riduzione crediti disciplinari e tirocinio, se hanno prestato 360 giorni di servizio [come dice il 249, art. 15, comma 13]; come prima, si propone che, per essere riconosciuti, i 360 giorni di servizio debbano essere stati fatti entro la data di scadenza del bando;
 - riconoscimento crediti, se sono di ruolo in altra classe affine (per esempio se hanno superato un concorso e sono di ruolo nella 47 e vogliono accedere alla 49):
 - a) crediti di didattica disciplinare e laboratori pedagogico-didattici fino a 9 crediti;
 - b) crediti di scienze dell'educazione fino a 9 crediti;
 - c) crediti per il tirocinio fino a 10 crediti (in particolare, è opportuno che svolgano tirocinio nella disciplina in cui non sono di ruolo: nel caso dell'es. citato sopra, di fisica);
 - di norma il totale di eventuali riconoscimenti non dovrebbe superare la metà di ogni area e in ogni caso a nessun candidato si dovrebbe consentire di effettuare meno di 8 crediti di tirocinio (infatti, qualunque sia l'esperienza maturata dal candidato, si dovrebbe tutelare il valore formativo del tirocinio diretto che è cosa diversa dal servizio svolto).

3. Modalità applicabili a tutti

- per la valutazione dei crediti riconosciuti, si propone di recuperare, ove possibile, i voti degli esami ottenuti nelle SSIS (questo non si applica al tirocinio: la valutazione finale del TFA prevede comunque il punteggio dato alla relazione di tirocinio).
- la riduzione dei crediti disciplinari e tirocinio si applica se i 360 giorni di servizio sono stati prestati nella classe per cui lo studente è iscritto; a questo fine, si possono accettare:
 - per chi è iscritto al TFA per la 38, anche servizi prestati nella classe 49;
 - per chi è iscritto al TFA per la 47, anche servizi prestati nelle classi 48, 49;
 - per chi è iscritto al TFA per la 48, anche servizi prestati nelle classi 47, 49;
 - per chi è iscritto al TFA per la 49, anche servizi prestati nelle classi 38, 47, 48 (nel caso in cui nel servizio manchi una disciplina - ad es. se il servizio è solo nella 47 - è opportuno concentrare maggiormente le attività sulla disciplina che manca, e il riconoscimento potrebbe essere minore);
- per servizi prestati per meno di 360 giorni si propone di riconoscere al massimo 5 crediti di tirocinio (e nessun credito di didattica disciplinare) *solo nel caso* in cui lo studente abbia prestato almeno 180 giorni di servizio nella specifica classe di abilitazione per la quale è iscritto;
- i corsi da seguire per uno studente che abbia diritto a riconoscimenti o riduzioni non sono scelti dallo studente stesso; la commissione che si occuperà dei piani di studio assegnerà ad ogni studente il percorso da seguire.

4. Non si riconoscono crediti di tirocinio per attività di insegnamento salvo quanto previsto ai punti precedenti.

5. Non si riconoscono crediti conseguiti nella LS – LM.

6. Si propone di non riconoscere crediti per altri corsi di perfezionamento o master. Tali competenze sono infatti già valutabili come titoli per l'accesso; e comunque è necessario limitarsi a corsi di perfezionamento o master in cui sia evidenziato un percorso formativo culturalmente valido e professionalizzante nel senso chiarito dalla

mozione concordata da C.I.I.M. e C.D.P. *Sulla valutazione dei titoli per l'accesso al TFA.*

7. Si propone di estendere a tutti, e non solo a coloro che ne hanno diritto ai sensi del DM 249, la possibilità di svolgere il tirocinio nella sede di servizio, purché siano presenti le condizioni indispensabili (disponibilità di un docente della classe di concorso del tirocinante con i requisiti previsti dal DM 249, la possibilità di stipulare le necessarie convenzioni con la Scuola quando è fuori regione e la possibilità di stabilire e mantenere adeguati contatti tra il tutor del tirocinante e il tutor coordinatore); in alternativa si proporranno sedi limitrofe. Si ricorda che la sede del tirocinio deve rimanere la stessa nel corso del TFA, salvo impedimento del tutor accogliente.

8. Si propone di applicare l'obbligo di frequenza del 70% per ciascuna delle due aree, *scienze dell'educazione e didattiche disciplinari*, nel suo complesso, richiedendo inoltre la frequenza ad almeno il 50% per ogni insegnamento di almeno 3 crediti. Eventuali moduli di insegnamento più brevi di 3 crediti dovrebbero essere accorpati al fine di evitare un'eccessiva rigidità dell'obbligo di frequenza.

13 dicembre 2012

*La Commissione Italiana per l'Insegnamento della Matematica dell'UMI
La Commissione Didattica Permanente della SIF*